

PROCURA GENERALE
PRES. .
LA CORTE DI CASSAZIONE

INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1914-1915

DISCORSO
PRONUNZIATO DAL PROCURATORE GENERALE

Udovico Mortara

Senatore del Regno

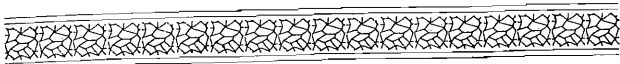
NELL'ASSEMBLEA GENERALE DEL 9 NOVEMBRE 1914

ESTRATTO
dalla Rivista Universale di Giurisprudenza e Dottrina
Anno XXIX - Fasc. I, Parte IV.,



MACERATA
Prem. Stab. Tipografico F. Giorgetti & C.

1915



Non in aspetto sereno e con l'animo in festa, secondo l'usato, scambiamo oggi, carissimo Primo Presidente e bene amati Colleghi, il saluto del ritorno! Sui volti è mestizia, è lutto nei cuori. Una stagione di sangue contrista il mondo civile, gli orrori della guerra flagellano e devastano le nazioni vicine. Questa medesima ora che qui ci riunisce per adempimento di un dovere imposto dalla legge, è ora di strage che il rombo sinistro della mitraglia, dalle terre, dai mari, dal cielo, annunzia incessante. Al limitare di questo nostro tempio, ove la dea impassibile prosegue il suo ministero di pace civile, tace per noi il fremito di ogni mondana passione. Ma come potremmo, intanto imperversare di mondiale sciagura, deporre il nostro sentimento di uomini, la nostra coscienza di giuristi, senza uno sforzo superiore alla possa di creature mortali? Uomini, il nostro sentimento è gravato da doglia insanabile al succedersi d'inauditi sterminii; giuristi, la nostra

coscienza è profondamente colpita dalla fulminea demolizione di tanti valori etico-giuridici che fummo educati a celebrare come conquiste intangibili della civiltà, a venerare come prime pietre simboliche di un vagheggiato edificio della pace universale e della fratellanza fra le nazioni.

Ma l'idea non muore. Nella lotta assiduamente eterna fra il principio del bene e il principio del male, tremendi uragani oscurano talvolta il raggio della civiltà; quando la tempesta è sedata, quel raggio brilla di fulgore nuovo, e l'umanità, quasi vogliosa di riparare i suoi errori, riprende con passo accelerato la via del progresso e si sente meno lontana dagli eccelsi ideali della vita. Questa gran forza che ci sostiene, la fede nell'avvenire, sarebbe per altro la più pericolosa delle illusioni, se distogliesse gli sguardi dal grave presente che incombe. I giganteschi avvenimenti storici, pari a quelli che oggi maturano, sogliono recare nel grembo insigni e memorabili ammaestramenti per la vita delle società umane. Fortunati i popoli che sanno intenderli e trarne profitto. Troppo corta è la nostra veduta per poter dedurre oggi alcuna piena lezione dalla terribile prospettiva che ci sta innanzi. Ma una ristretta osservazione già ci permette di verificare quale meravigliosa preparazione conferisca ad un popolo, per affrontare i più impreveduti ed immani cimenti, la lunga e ferma educazione in una robusta disciplina civile di vita collettiva. In una disciplina civile, io dico; e intendo per tale quella che, attraverso il rispetto delle leggi e degli organismi delegati a presiederne l'applica-

zione, riconosce i valori sociali assegnandoli nell'ordine intellettuale e morale che loro conviene, garantisce alle rispettive funzioni sicurezza di movimento con pienezza di effetto, e fonde così le volontà dei cittadini in concordia inalterabile di aspirazioni e di intenti, onde scaturisce una sola possente nobilissima volontà: la volontà che la patria sia grande, forte, onorata. Non si improvvisa una simile disciplina; essa è frutto di energia educatrice operante nel corso delle generazioni con instancabile perseveranza, con incrollabile fermezza di propositi. Se l'indole di una stirpe può dare qualche cooperazione al più perfetto conseguimento del fine, non si pensi che per diversità di clima o di latitudine ciò che è possibile ad una società sia impedito altrove da difficoltà insormontabili; le virtù e i vizi dell'umana natura sono press'a poco eguali dovunque.

Poichè la forza e la grandezza di un popolo sono le vere immanenti guarentigie della sua libertà, niuno che questa sinceramente adori può rinnegare i mezzi onde le è data protezione efficace. Se il desiderio di approfittare di una grande lezione di storia contemporanea ci invita a un esame di coscienza nazionale, dovremo convenire esservi fra noi piuttosto difetto che abbondanza di civile disciplina sociale, derivato, per quanto io scorgo, da frequente deviazione dal comune concetto di libertà, alla quale, senza distinzione di scuola o di partiti, siamo piuttosto inclinati a prestare non una meditata religione conforme a ragione ma una idolatria cieca che può apparrecchiarle mortale pericolo. A questa tragica

svolta della storia d'Europa, l'amor di patria acuisce la sensazione del pericolo e stimola il desiderio di energica attività a miglioramento dell'educazione e del costume, affinchè non diventino nomi vani le gloriose tradizioni, la virtù e l'eroismo dei padri, gli inenarrabili sacrifici occorsi per dare all'Italia degno seggio fra le nazioni civili.

Dall'elevato osservatorio giudiziario in cui viviamo, ove i fenomeni antisociali della lite e del delitto si avvicinano sotto lo sguardo senza tregua, noi siamo in grado di misurare sensibilmente molte lacune della civile disciplina nazionale, poichè da qui nitidamente scorgiamo la deficienza e la insufficienza del rispetto alle leggi, primo fondamento di una sana e forte organizzazione sociale. Troppo vasto è il campo delle nostre osservazioni perchè in breve ora sia possibile percorrerlo o solo descriverlo. Ma vi è in certa zona di esso la vergogna di una macchia sanguigna che da gran tempo vanno studiando con malinconica diligenza sociologi, statisti, educatori. Oggi che una macchia di sangue immensamente maggiore, nobilitata però, e resa sacra, dal « dulce et decorum est pro patria mori », si stende sull'Europa, il tema dolente ritorna più cruccioso al pensiero e invita a breve discorso, che ha intonazione adatta alla tristezza dell'ora.

Primogenita fra le leggi della convivenza civile, presupposto di tutte le altre norme governanti le relazioni sociali, perciò a ragione qualificata di origine divina, è la legge che prescrive sacra all'uomo la vita del suo simile. Che que-

sta santa legge non sia in Italia osservata con la fedeltà che a gente civile si addice, non è notizia nuova; e i magistrati possono mestamente attestare che non è notizia calunniosa. Alieno da esagerazioni pessimiste, anche se promosse dal desiderio di bene, sono parimenti alieno da illusioni ottimiste che addormentano la vigilanza sul triste fenomeno, male servendo alla causa della civiltà. Non affermerò, dunque, che la tendenza sanguinaria vada fra noi aumentando, come taluno, mediante analisi sottile di fatti e di numeri, s'industria a dimostrare. Ma neppure mi è dato affermare che sia in diminuzione rassicurante, come altri pretende, perchè non ne veggo segni positivi, per quanto io scruti con desiderio di scoprirli.

La mancanza di diminuzione, mentre la civiltà cammina, è già un fatto allarmante; noi restiamo addietro fra le genti civili nelle vie del progresso, e ciò, in linea comparativa, equivale a regresso. Da circa trent'anni, i quadri statistici presentano oscillazioni insignificanti; allorchè gli ottimisti segnalano con gioia due o tre annate meno peggiori, nelle quali la messe dei delitti di sangue è impoverita di poche centinaia, sopravvengono, senza cause particolari, altrettante annate di recrudescenza che danno ragione ai pessimisti. Riflettasi d'altronde, per valutare al giusto lo sconcertante significato della immobilità, che durante il trentennio le condizioni generali del paese, nel morale e nel materiale, hanno conseguito notevoli miglioramenti; nel frattempo l'emigrazione ha allontanato altresì dalla nostra

terra gran numero d'individui dei ceti e delle età che forniscono i campioni di siffatta delinquenza; e costoro pur troppo non hanno servito alla buona fama della patria negli Stati di cui sono divenuti cittadini. La prontezza al sangue neppure riceve spiegazione dall'abusato ritornello della sensibilità impulsiva, della passionalità ardente della stirpe. Non l'irrompere di alte infrenabili passioni, non l'insanabile odio delle fazioni politiche, non la vendetta famigliare lungamente agognata, e neppure l'accesa sete dei larghi godimenti materiali che può procurare l'oro anche se guadagnato a prezzo di sangue, ma cagioni ancor più sproporzionate e ignobili contrassegna-no ordinariamente questi delitti. Scelgo a caso, fra i giorni della cronaca più nera, una giornata recente. Il 23 settembre ultimo, la stampa quotidiana di Roma narrava di quattordici persone cadute per mano omicida in varie provincie: fra codesti infelici, quattro assassinati proditoriamente in aperta campagna; un ragazzo ucciso dal guardiano della vigna ove tentava rubare un grappolo di uva; un creditore, richiedente senza violenza il proprio avere, freddato dal debitore con una fucilata; un giovane ucciso a tradimento dopo breve rissa occasionata da motivi futilissimi; la moglie e la suocera uccise da un operaio che ritornando dal lavoro non aveva trovato il desinare allestito; tre fanciulletti e la loro ava uccisi dal rispettivo padre e genero per trar vendetta della moglie sospettata infedele: finalmente un infanticidio. Ecco il bilancio della truce giornata a cui troppe altre assomigliano.

Leggesi di turpi amori finiti nel sangue per cupidigia di danaro o per tedio vile, di uccisioni commesse a scopo di rapina o per troncare dispute miserabili d'interessi; è questo il motivo quasi costante del più esecrabile fra tutti i reati, del parricidio. Se poi si volge l'indagine ai giornalieri ferimenti, sappiamo tutti che non hanno quasi mai causa diversa dalla cieca furia fratricida che, qual sozza lebbra, da Caino in poi, contamina fatalmente l'umana famiglia.

Io penso che il delitto di sangue non sia scusato da nessun movente; ma ogni uomo di medio senso comune intende che dal punto di vista sociale l'analisi del movente serve a riconoscere la temibilità del delinquente. Or quando si accerta che il sangue umano è versato per barbaro istinto sprezzatore della vita altrui, per selvaggia incoscienza degli elementari doveri della convivenza civile, è logico classificare come massimo pericolo sociale questa massa di delinquenti. E' importantissimo ricondurre l'attenzione del paese su questo aspetto vero della questione, mettendo in guardia contro la fallacia del metodo che, considerando individualmente i singoli casi, e inducendo a facile sentimento di non opportuna benignità, distrae dalla veduta e dalla valutazione del fatto collettivo.

Per avere una nozione esatta del fenomeno criminale, ho esaminato pubblicazioni statistiche italiane e straniere, antiche e recenti; fra le recenti menziono a titolo di onore una dotta relazione del valoroso capo dei servizi della statistica giudiziaria, Giuseppe Azzolini, intorno alla delin-

quenza in Italia dal 1906 al 1911, densa di notizie anche retrospettive e di sagaci illustrazioni. Mi sono indugiato in particolare, benchè sconsigliatamente, sulle notizie e sui confronti che riguardano i reati di sangue in genere. Nella nostra statistica, dal 1. gennaio 1890, la raccolta dei dati subì l'influenza del codice penale entrato allora in vigore, che stabilì essere necessaria la querela della parte lesa perchè l'autorità giudiziaria possa agire contro il delinquente se la ferita o la lesione non abbia prodotto malattia o incapacità al lavoro, ovvero la malattia o la incapacità non abbia durata superiore a dieci giorni. Effetti che dipendono, è facile intenderlo, più spesso da condizioni soggettive del ferito che dalla meno prava volontà del feritore. Il codice sardo, forse meglio consigliato, restringeva quel termine a cinque giorni. Date le idee e le abitudini dei gruppi sociali fra cui si verifica il massimo numero dei ferimenti, restò sottratta al controllo ufficiale una quota senza dubbio rilevante di simili reati; chi non ha udito mille volte almeno narrare di feriti che dichiarano all'autorità di non conoscere il nome del feritore? Che cosa significhi tale dichiarazione, di quale perversimento morale sia sintomo infallibile, non occorre spiegare. Perchè la notizia statistica, se non altro, avesse base giuridica uniforme, ho voluto appunto ricercare il numero dei reati di sangue, fra omicidii e ferimenti, pervenuti a cognizione dell'autorità giudiziaria, cioè denunciati legalmente, dall'applicazione del codice penale fino al più recente accertamento compiuto, vale a dire

nei ventidue anni trascorsi fra il 1. gennaio 1890 e il 31 dicembre 1911. Sono in complesso, se il mio computo non erra, due milioni e mille ottocento. Questo numero globale ho ricercato e riferisco, non per amor della iperbole, da cui in questa materia specialmente l'animo rifugge inorridito, ma perchè non so se sia stato finora esposto così crudamente come e quanto operi simile categoria di delinquenti durante la vita di una sola generazione: e mi balena qualche speranza che dal renderlo noto sorga nel nostro popolo la intensa volontà di agire decisamente col proposito di cancellare dal nome italiano una macchia che tanto discredito ci acquista fra le genti.

L'impressione che suscita questo numero colossale non può essere indebolita nè dalla considerazione che è molto inferiore quello dei reati per i quali le statistiche stabiliscono esservi stato giudizio con condanna, nè dalla riflessione che esso compendita in un fascio omicidii consumati i quali ne formano la minore frazione, e una grossissima percentuale di ferimenti, classificati, secondo il loro effetto dannoso, in quattro gradi, cioè gravissimi, gravi, lievi, lievissimi. Non l'attenua la prima considerazione, essendo ben noto che l'indagine giudiziaria procede fra immense difficoltà, troppo spesso insuperabili, specialmente quando ha per oggetto questi reati. La forza brutale o la ferocia dell'animo, di cui essi sono espressione, intimidisce vittime e testimoni, il suggestiona al silenzio o alla menzogna. Contro questi quotidiani ostacoli si spunta l'assiduo accume dei migliori giudici istruttori, riesce vana

la diligenza dei più zelanti funzionari della polizia giudiziaria, quand'anche sussidiata dai mezzi scientifici che vanno oggidì perfezionandosi. La solidarietà nel delitto che stringe i nemici della pubblica pace in una oscura società avversa al vivere civile, perfino il morboso senso di ammirazione che suscita negli animi deboli l'eroe del pugnale o del revolver, il punto d'onore male appreso che fa aborrire dalla franca attestazione del vero come da perfida delazione, sono altri generali coefficienti che cooperano a rendere irreperibili le tracce del misfatto e le prove della delinquenza. Per di più, fra noi, come presso alcune altre nazioni, ha guadagnato le menti dei legislatori e dei giudici la convinzione che si contribuisca alla civiltà trattando il delitto e il delinquente con sistematica mitezza; onde avviene che all'inquisizione giudiziaria siano spesso negati i mezzi e l'autorità che le converrebbero; e mentre si procede con eccessi di cautela nel pesare le prove durante l'istruzione, rifiutando ormai ogni pregio alla prova indiziaria che è sovente la sola possibile, e abbondando quindi nei proscioglimenti motivati da insufficienza di prove, si è poi molto proclivi ad accogliere nel giudizio le considerazioni più benevole, le eccezioni di procedura più sottili, per venire al risultato dell'assoluzione o per lo meno della massima attenuazione della colpa e della pena. Una volta in Inghilterra vigeva il principio che dovesse essere respinto l'appello; anche se raccomandato a motivi legali, qualora il giudice riconoscesse l'intrinseca giustizia della condanna. Oggi, chi

enunciasse siffatto principio sarebbe messo al bando dell'umanità quale redivivo Dracone. Dovesi ancora tener conto della sensibile quota di reati in cui la ricerca del colpevole rimane senza frutto fin dall'origine, della estinzione frequente delle azioni penali minori per remissione della parte lesa o per rapida prescrizione, delle larghe amnistie soppravvenienti a brevi intervalli. E niuno può sorprendersi, quando a tutto ciò abbia posto mente, se riscontri una ragguardevole sproporzione fra la delinquenza denunciata e quella giudiziariamente accertata, che io non amo denominare delinquenza legale, come è venuto in uso, poichè la delinquenza conviene sempre che sia qualificata illegale, per il rispetto che si deve alla legge e alla morale. Nondimeno, in presenza del dubbio che quella sproporzione necessariamente suscita, esporrò parecchie riflessioni che inducono a credere più prossimi alla realtà del fenomeno criminale i numeri della delinquenza denunciata di quelli della delinquenza accertata giudiziariamente. Parlo solo dei reati di sangue; per tutte le altre categorie di reati, al contrario, è logico ammettere che un numero di denunce più o meno considerevole abbia per oggetto reati insussistenti. Sono le persone offese o danneggiate che denunciano i reati d'ingiuria, di frode, di furto e via dicendo; non repugna alla ragione l'ipotesi che una larga quota di denunce sia determinata da risentimento irreflessivo, da erroneo apprezzamento giuridico, da equivoca conoscenza del fatto. perfino da mala fede, o sia pure da altre cause che, assoggettate alla serena revisione del

giudice, rivelino il loro vizio d'origine. Ma quando parliamo della denuncia di reati di sangue, indichiamo la categoria dei reati di cui la giustizia ha conoscenza per mezzo dei referti di medici o dei rapporti di pubblici ufficiali, che hanno veduto coi propri occhi un cadavere portante segni di violenza, ovvero hanno prestato cura o assistenza a un ferito. Sarebbe una stranezza enorme ammettere che attraverso un periodo di venti o trenta anni, come appunto si verifica, senza interruzione, tutti i medici che hanno inviato referti e tutti i funzionari della polizia giudiziaria che hanno redatto rapporti, abbiano inventato un terzo o più dei delitti di sangue annualmente denunciati; mentre poi la quasi uniformità delle proporzioni annuali è indice della sincerità delle notizie ed esclude la ipotesi di un fenomeno di allucinazione collettiva permanente. Se fosse possibile, e bisogna riconoscere che non è, avere notizie statistiche analiticamente particolareggiate intorno ai delitti di sangue dei quali esiste sufficiente prova generica, indipendentemente dalla prova specifica della colpevolezza degli individui processati, o dalle circostanze per cui costoro abbiano potuto essere ritenuti non imputabili, o non punibili, è molto verosimile che l'accertamento giudiziario di quei reati, nel senso puramente obbiettivo, si accosterebbe tanto al numero delle denunce da rendere trascurabile la differenza e da farla considerare compensata dalla probabile quota di simili reati che per talune delle cause che indicai è interamente sottratta alla cognizione della giustizia.

Se l'apprezzamento delle reali condizioni di questa branca della delinquenza italiana dovesse essere fatto sulla base degli accertamenti di responsabilità giudiziariamente compiuti, chi non intende che dovrebbe fingere non avvenuto l'ecidio onde pochi mesi addietro fu reso tristamente famoso sulle colonne di tutti i giornali italiani il nome di quel Pianetti, che dopo avere consumato sette omicidii potè col favore dei conterranei sfidare fra le balze delle alpi native la giustizia degli uomini e sfuggire alle ricerche di un intiero corpo di truppa inviato a catturarlo? E dovrebbe egualmente fingere non avvenuta l'uccisione criminosa di quella povera bambina di Subiaco per cui tanto si commosse, or son poche settimane, la popolazione di questa città, come quella dei disgraziati vecchi coniugi che custodivano qui in Roma la banca del sig. Bosio a Piazza di Pietra? Non proseguo con analoghi esempi dei quali ciascuno di voi conserva nella memoria il più increscioso e pesante bagaglio. Nè di proseguire avrei ragione, non avendo udito mai alcun serio cultore della statistica ricevere come indice esatto della criminalità quello che, secondo i fini della statistica giudiziaria, è anzi indice ammonitore della proporzione fra la operosità efficace e la impotenza relativa degli organi di giustizia nella lotta quotidiana contro il fenomeno criminale.

Ho detto altresì che la dolorosa impressione neppure è attenuata dall'osservare conglobati nel grosso numero i più efferati delitti e le lesioni personali di minore effetto dannoso. In primo

luogo bisogna farsi una idea esatta del grado di coteste minori lesioni che realmente danno il fattore aritmetico più cospicuo. Le tavole statistiche riuniscono in unica complessiva designazione il numero delle lesioni classificate come lievissime e come lievi. Ma delle lievissime lesioni quotidiane è da credere, con molta prossimità al vero, che una grande quantità, forse la maggior parte, sia rimasta ignota alla giustizia, così per la mancanza di querela come per molte altre cause attinenti ai luoghi e alle circostanze in cui i reati sono commessi, al modo di vita e alle relazioni delle persone fra le quali esse sogliono essere consumate. Nel linguaggio convenzionale giudiziario si chiama lievissima una lesione che produce malattia o incapacità di attendere alle occupazioni abituali per dieci giorni, qualche ora più, qualche ora meno; questo può apparire alla gente onesta un eufemismo alquanto forzato il quale fa intendere che le lesioni denominate lievi sono in realtà sufficientemente gravi. Lasciando da parte gli aggettivi, interessa maggiormente riflettere che se la considerazione dell'effetto dannoso serve con giustizia, almeno in via ordinaria, per graduare la punizione nei singoli casi, non si può in astratto porla a fondamento del giudizio sulla malvagità dell'intenzione e sulla temibilità del delinquente. L'arma maneggiata sotto l'impulso dell'ira o nell'acciecamento dell'ubbrachezza non è uno strumento di precisione manovrato da esperto e attento meccanico, con polso fermo ed occhio vigile, per produrre necessariamente, in esatta misura, un effetto prestabi-

lito. È merito della punta o delle palla feritrice non della volontà del feritore, se avrà sfiorato a caso le carni della vittima invece di colpirne qualche organo vitale. Chi leva la mano, cosciente o incosciente, per dirigere un'arma contro il prossimo suo, va sempre incontro alla eventualità di produrgli il maggior male possibile, anche se l'intenzione sia meno feroce. È la troppo facile spinta ad aggredire le persone il male sociale profondo e grave che la statistica della delinquenza ci rivela e che noi dobbiamo combattere senza che la gradazione tecnica della gravità formale dei singoli delitti ci impedisca la percezione della loro gravità sostanziale complessiva. Questa è invero la figura del delitto antisociale per eccellenza, perchè viola e rinnega la prima fondamentale condizione dell'umana sociabilità.

Quel grosso numero di oltre due milioni di delitti di sangue, rivelato dalla statistica di ventidue anni, preoccupa tanto maggiormente, perchè si deve riflettere trattarsi di delitti quasi tutti commessi da individui di giovane età; così che la massima parte di costoro deve essere vivente alla fine del periodo di espiazione, anzi deve trovarsi nel pieno vigore degli anni e delle forze. Ben pochi sono quelli colpiti da pena di lunga durata; il maggior numero, o prosciolti o amnistiati, per loro fortuna, o avendo espia to la breve pena, circolano nella presente nostra vita sociale; e non è probabile che vi esercitino apostolato di rispetto alla personalità altrui e di disciplina civile rigida e cosciente. Si pensi qual forte nucleo di buoni cittadini avrebbero potuto

formare se l'educazione e il costume li avessero altrimenti indirizzati.

Ma se pur si voglia stornare l'occhio o il pensiero da quel numero troppo fastidioso, io rammenterò semplicemente che la media annuale dei reati di sangue denunciati nell'ultimo triennio del periodo di cui ho parlato (1909-1911) superò i centomila, mentre nel primo triennio (1890-1892) fu inferiore a ottantaduemila. Chi oserà negare che sia soverchio questo contingente annuale di cittadini che offre alla madre comune la turpe carezza di mani insanguinate? Nel nome della civiltà, è ben tempo di intimare, con autorità di parola ed efficacia di mezzi: basta di sangue!

Certamente è vana l'intimazione non sanzionata da mezzi efficaci. Molti fra quelli che sinceramente deplorano il fenomeno doloroso si contentano di dire che è questione di costume, di educazione, il cui mutamento può solo essere opera del tempo. Si sarebbe tentati di dare al tempo un voto di sfiducia, vedendo come esso trascorra senza porgere verun consolante indizio di sua energia risanatrice; ma si avrebbe gran torto, perchè il tempo è forza inerte che solo la volontà e l'azione degli uomini rende feconda e fattiva. Che cosa dagli uomini si richieda in questa materia e per questo fine, è argomento di alte e dotte ricerche a cui portano da molti anni prezioso contributo statisti, sociologi, giuristi, filosofi, economisti, filantropi, medici, pedagogisti. La lunga e varia serie delle competenze scientifiche dice la vastità del tema, che non solo fra noi, ma anche in paesi di maggiore vigoria eco-

nomica e di più salda, perchè più antica, compagine politica, preme con urgenza. Fra noi più che altrove, perchè il fenomeno delittuoso ha sintomi di maggiore gravità che pare siano fatalmente denunciati al mondo intero dalla copiosa nostra emigrazione. Se molte discussioni sono state compiute, se molte proposte sono state agitate, quale fu finora l'azione emendatrice dei pubblici poteri? È d'uopo confessarne la nullità; ma io mi astengo dell'esame critico di questo risultato negativo, che qui non sarebbe opportuno. La mia modesta parola può forse essere spesa meno inopportunamente nell'accennare ad alcuni punti del vasto problema, che hanno immediata attinenza alle leggi penali e alle loro applicazioni giudiziarie, come sarebbero quelli dell'età, dell'ubbriachezza, del vizio parziale di mente, della mitezza sistematica delle repressioni. La letteratura di quegli argomenti è ricca e conosciuta; io intendo toccarli appena con brevissima rassegna.

A proposito dell'età dei delinquenti, ho più volte notato quanto sia diffuso e autorevole il consenso nel deplorare l'amore di simmetria che ha sottoposto al medesimo trattamento nel diritto positivo la piena capacità civile e la piena responsabilità penale. Anzi, mentre la maggiore età civile può vedere abbassato il suo limite a diciotto anni mercè la emancipazione, o più pienamente mercè l'autorizzazione a esercitare il commercio, la vigente legislazione penale non permette al giudice nessuna valutazione intorno alla responsabilità di un delinquente fra i diciotto anni e i ventuno; costui ha diritto, per la sola

accidentalità di avere commesso il più atroce delitto, sia pure il parricidio, un giorno prima di raggiungere l'età maggiore, a una diminuzione di pena in misura fissa, non indifferente. Non pare, in verità, che questa forma di indulgenza, in vario modo, ma con analogo indirizzo, sperimentata anche presso altre nazioni, abbia prodotto buon frutto, se il lamento intorno al crescere della delinquenza giovanile si fa dovunque più vivo. Proseguo a ragionare solo circa gli attentati alle persone; osservo quindi che non si può dubitare della piena consapevolezza del precetto divino e umano sulla inviolabilità dell'altrui esistenza in chi ha compiuto l'età di diciotto anni. Nessun precetto morale o giuridico è più semplice e chiaro, o più conforme alla stessa natura nostra per riescire come questo intelligibile e praticabile indipendentemente da requisiti di educazione e di coltura. Perciò io vorrei che oltre il diciottesimo anno non vi fosse attenuazione di pena a motivo dell'età per questa categoria di reati; nè ammetterei alcuna deroga a questo principio nei casi di minore gravità, giacchè stimo che un freno più severo imposto all'età giovanile possa salvare a tempo dalla fatale abitudine della delinquenza che è così vivamente espressa dalla mala consuetudine di portare sempre armi micidiali sulla persona. Noto, di passaggio, che fra i condannati per omicidio la quota che le statistiche assegnano ai minorenni è di un quarto circa, costante da molti anni; ed è ben noto che questi giovani omicidi sono quasi tutti di età superiore ai diciotto anni.

Parlando dei delinquenti minorenni non si può a meno di volgere il pensiero a quel grande programma di profilassi sociale e di prevenzione della delinquenza che dovrebbe svolgersi mediante le cure dello Stato per l'infanzia male predestinata da condizioni di nascita e di famiglia. Il vasto orizzonte non deve essere da me neppure scrutato. Il ricordo dell'argomento, così altamente umano e civile, si associa indivisibile, nella commossa mia memoria, al nome caro e riverito del nostro venerato Primo Presidente, che da questo seggio e in consimile circostanza, con una delle sue magistrali orazioni, seppe ridestare l'attenzione e la sollecitudine del pubblico e del governo sulla urgenza dei necessari provvedimenti. Egli ebbe poi a dettare, come presidente della Commissione all'uopo nominata dall'onorevole Orlando, un mirabile schema di legislazione speciale, che riscosse il plauso di tutti quanti s'interessano al difficile problema. A lui, che tutta la potenza dell'intelletto, tutta la bontà del cuore, con lunga abnegazione, dedicava a quest'opera, sia caro il mio augurio, di vederla presto coronata da sapienti ed efficaci provvidenze legislative, non condannate però a rimanere infeconde per deficienza di mezzi d'attuazione. Io sono certo che il compimento di questo augurio sarebbe il migliore premio da Lui ambito; ne sia arra lusinghiera, per quanto le difficoltà del tempo concedano, il ritorno al Dicastero della giustizia dello Statista illustre che pronto raccolse l'alto incitamento e iniziò felicissima opera preparatoria per l'esecuzione dell'umanitario disegno. Ma vengano

più presto o più tardi, i provvedimenti intesi a salvare dall'abbiezione del vizio e del delitto i figli del popolo, saranno perennemente legati al nome di Oronzo Quarta, segnacolo di riconoscenza ad ogni animo bennato.

Non meno triste è la nota del rapporto fra la delinquenza e l'ubbriachezza. E il rapporto si riferisce esclusivamente, o quasi, alla categoria di delinquenza che io presi a considerare. E' noto così da non occorrere davvero ricerche statistiche per confermarlo, che gran numero di reati di sangue consumasi dopo e a cagione della brutale intemperanza a cui il popolo suole abbandonarsi nelle bettole, per celebrare le feste e godersi il riposo ebdomadario. Non so se la legge civile che impose questo riposo avrebbe incontrato favore e ottenuto dalle classi operaie rigorosa osservanza, come facilmente ottenne, se il riposo, prescritto ad ogni onesta attività commerciale, non fosse stato derogato per proteggere la moltiplicazione indefinita della dannosissima attività festiva degli osti e dei tavernieri. Non si può immaginare manifestazione di debolezza legislativa più deleteria di questa, in relazione ai fini igienici e morali che il legislatore pensava di conseguire. La dimora dell'operaio nella bettola, il giorno festivo, logora assai più disastrosamente il suo organismo, che non una lunga giornata di lavoro. Se si potesse fare il bilancio economico e morale dei risultati di quella legge sociale, sarebbe forse veduto che essa non tanto cooperò finora alla elevazione intellettuale o al miglioramento sanitario delle classi lavoratrici,

quanto contribuì alla prosperità delle vendite di vino e di liquori, il numero delle quali aumenta sotto i nostri occhi di giorno in giorno. Frat-tanto, il locale della taverna e le strade ad esso prossime sono il consueto teatro, specialmente nei dì festivi, di atti di ferocia fra coloro che ivi riunisce in fallace vincolo di momentanea cordialità la seduzione del vizio; e la cronaca del giorno festivo è spesso fatta dalla stampa sotto la umiliante rubrica: *domenica di sangue*.

Ancora s'impone la revisione di altra legge, cioè delle norme antiquate con cui è considerata nel Codice penale la responsabilità dei delinquenti ubbriachi. Essi sono classificati in tre categorie: ubbriachi accidentali, volontari o per artificio. La distinzione fra la ubbriachezza accidentale e la volontaria è molto astrusa; nessuno diventa ubbriaco se non voglia bere più del ragionevole; ma nessuno, ordinariamente, vuol diventare ubbriaco, nel senso che l'individuo smarrisce il freno della ragione insensibilmente, a furia di bere, senza potersi rendere conto del momento in cui eccede. La ubbriachezza accidentale, secondo le disposizioni del Codice, discolpa interamente di qualsiasi delitto, fosse pure il parricidio; quella volontaria diminuisce la pena in misura tanto maggiore quanto più grave è il reato; il parricida, per esempio, avrà convertito l'ergastolo in una breve reclusione, che può anche ridursi a poco più di un anno, specialmente se concorra il favore dell'età, cioè se gli manchi un giorno, o una settimana, al compimento del ventesimo anno. Quanto al caso di ubbria-

chezza procurata col pravo fine d'eccitarsi a consumare l'azione delittuosa o di prepararsi per essa una scusa, il legislatore lo prevede solo per escludere la sua idoneità a disculpare o a scemare la responsabilità, senza però ravvisarvi alcun motivo di aggravamento. Ora, per chi concepisce il diritto come la perpetua armonizzazione progressiva dei principii eterni della morale con le mutabili contingenze della vita sociale, queste norme non possono apparire adatte a reggere con giustizia siffatta materia nella società odierna. E' tempo ormai che valga qualcosa, a carico di tutti, la esperienza, quasi vecchia quanto il mondo, come attesta il più antico dei libri, delle conseguenze che derivano dall'eccesso del bere. L'uomo che abusa del vino non tanto perde il governo della volontà quanto riconduce la propria mentalità allo stato selvaggio, e in relazione a questo vuole e agisce. Chi non pone freno alla propria intemperanza ha già violato con ciò le leggi della convivenza civile; se nello stato di abbruttimento in cui si è posto commette un reato, è giusto che la sanzione sia più severa; è presto detto che egli non ha saputo quel che faceva; ma è altrettanto presto replicato che dipendeva dalla sua prudenza non mettersi in una condizione nella quale è estremamente facile commettere gravi reati. Su questo tema è facile addensare la nebbia di cognite astrazioni metafisiche. Io dico apertamente il mio pensiero, come mi detta la schietta coscienza, che repugna dal riconoscere autorità scientifica a concezioni le quali stanno in assoluta antitesi col senso morale. La mag-

giore severità che io reclamo per la repressione dei delitti di sangue commessi nell'ubbrachezza dovrebbe andare congiunta a efficacia di provvedimenti per i casi di permanente degenerazione cagionata dall'alcoolismo, di cui si può dire che non si occupi affatto l'attuale legislazione, troppo platonica e inadeguata essendo la disposizione del Codice penale nell'ultimo capov. dell'art. 48, se pur si riconosca meno vasta in Italia che altrove la piaga di siffatta degenerazione. Concludo su questo punto osservando che se una legislazione più razionale ed energica riescisse a risparmiare anche un solo omicidio ogni anno, la sua severità dovrebbe essere benedetta. Ma il numero dei delitti di sangue associati nelle statistiche alla nota dell'ubbrachezza sale a parecchie migliaia, così che l'estensione della provvida influenza delle riforme sarebbe probabilmente assai grande, e tale che non può certamente parificarsi a quella scarsa, forse illusoria, che possono ottenere i lodevoli per quanto languidi tentativi di legislazione speciale sul tipo della nostra legge contro l'alcoolismo pubblicata il 19 giugno dello scorso anno.

Al pari del beneficio dell'ubbrachezza, quello pure del vizio parziale di mente (come si suole denominarlo) è nella pratica del diritto positivo dedicato a totale profitto dei colpevoli di delitti di sangue. Non è nella mia competenza la discussione degli ardui problemi di scienza biologica che questo argomento richiama; nè vorrei mettere il piede, ad alcun patto, nei sentieri spinosi della patologica del sistema nervoso. Questa

dichiarazione stimo necessaria per non impigliare le modeste osservazioni che voglio esporre nell'alta controversia, che ferve fra i cultori della biologia e del diritto penale, a proposito del trattamento repressivo da usare ai delinquenti della categoria alla quale alludo. Per il sociologo e per il legislatore il punto di vista interessante è questo: l'azione delittuosa, specialmente se diretta contro l'incolumità personale, è azione eminentemente antisociale; l'individuo che la compie deve subire un trattamento, che si denomina pena, capace per la sua natura e per i suoi effetti di trattenerlo dalla ripetizione di consimili atti. Ora accade che la scienza medica additi in certi delinquenti un impulso patologico che li inclina all'opera antisociale, ovvero una patologica deficienza di facoltà inibitorie che li espone più agevolmente a cadere nel delitto. Per altro, a codesti individui non si nega la consapevolezza del dovere etico, e quindi della malvagità dell'azione commessa; non si esclude il nesso causale della loro volontà cosciente con l'atto delittuoso; non si esclude, insomma, in essi, una misura di responsabilità. Dati questi elementi, il sociologo e il legislatore devono essere indotti logicamente a considerare questi soggetti come più temibili dei delinquenti comuni, appunto perchè le loro particolari condizioni accentuano la tendenza al delinquere, che degenera facilmente in abitudine. Orbene, il diritto positivo in qual modo provvede a loro riguardo? Semplicemente col rendere più lievi le pene, a pari gravità di reato, in confronto al delinquente ordinario. E' questo social-

mente utile e intrinsecamente giusto? La risposta non può essere semplice, perchè alla questione che così sia presentata deve precedere un'altra: devono costoro essere assoggettati al medesimo regime di repressione che vale per i delinquenti normali? Dato che questa preliminare questione sia risolta nel senso affermativo, come la risolve il Codice, la risposta all'altra non si presenta difficile; è evidente, infatti, che non può considerarsi nè socialmente utile nè intrinsecamente giusto alleviare la sanzione repressiva a cagione della maggiore temibilità del delinquente. Restituendolo più presto, e dopo una minore sofferenza intimidatrice, alla convivenza sociale, si rinnova il pericolo che dalla sua condizione patologica deriva. Nè importa se di questa condizione patologica dovrà tenersi conto per spiegare scientificamente la sua pronta ricaduta nel delitto. La spiegazione scientifica del malaugurato fenomeno sarà utilissima alla patologia; ma non soddisfa certamente al bisogno di difesa, che la generalità degli uomini sente più vivo, rispetto ad esseri più del comune pericolosi. Sono frequenti, in Italia e fuori, i funestissimi casi di gravi delitti di sangue (e di preferenza si svolgono fra le pareti domestiche), dei quali gli autori già ebbero a ricevere dalla giustizia penale il battesimo della semiresponsabilità, e che una prima lieve pena sofferta par quasi che inciti a maggiori eccessi. Sostengono taluni dotti biologi che a codesti delinquenti, da loro considerati quali soggetti clinici, sia poco meno che delittuoso applicare le ordinarie sanzioni repressive, per quanto

attenuate; altri opinano diversamente, ritenendoli, sufficientemente sensibili al castigo e quindi in condizione di punibilità non diversa dai delinquenti comuni. Un dotto alienista non esitava ad affermare nel Congresso di Ginevra del 1907: « E' un errore, dal punto di vista della difesa sociale, condannarli a una pena attenuata, cioè breve, che permetta loro di ricominciare la serie dei delitti. A questo modo si protegge male la società e non si fa buona giustizia ». In conclusione, la disputa si aggira sul metodo più corretto per difendere la società, non sul punto, unanimemente concordato, del maggiore pericolo da questo gruppo di delinquenti costituito.

Della controversia accennata il legislatore dovrebbe senza dubbio preoccuparsi, per dettare norme prudenti, possibilmente fornite di adattabilità larga in relazione alla grande varietà delle circostanze soggettive. E' uno studio delicato e diligente, che occorrerebbe intraprendere con risoluzione, per togliere di mezzo i gravi danni del sistema in vigore, contro il quale insorgono a ragione entrambe le correnti di idee fra loro in contrasto. Se la difficoltà dell'argomento non toglia, nell'occasione di questo breve discorso, manifestazione di idee o di proposte che avrebbero bisogno di ampio svolgimento, i materiali per la revisione del diritto positivo esistono ormai in gran copia, e la possibilità di tentarne l'applicazione è luminosamente provata dai recenti studi preparatorii per la riforma dei codici penali di vari Stati. Mi sia permesso il voto che anche i nostri organi legislativi abbiano la felice energia

di compiere un razionale esperimento di riforma in questa materia, senza farsi arrestare da preconcetti superstiziosi, nell'atmosfera dei quali prospera fin troppo rigoglioso l'albero del male, precisa antonomasia usata da un coltissimo nostro scrittore che con altezza d'ingegno ne analizzò gli amarissimi frutti.

L'ultimo punto che mi sono proposto di toccare è quello della mitezza sistematica delle repressioni. Ancora recentemente un autorevole magistrato francese osservava che questa tendenza, di nobile origine umanitaria, non ha dato costante felicità di risultati, poichè la tenuità delle pene favorisce la recidiva, che è piaga delle società moderne. Il nostro Azzolini, nella tanto pregevole relazione che ho già citata, ne parla con sobria efficacia, rilevando gli atteggiamenti di questo fenomeno in Italia, e rammenta come esso si verifichi e sia oggetto di seria critica non solo in Francia e nel Belgio, ma anche in Inghilterra. Singolare coincidenza, che non può a meno di colpire, quella della evidente minore preparazione di questi tre Stati al gigantesco conflitto in cui sono ora eroicamente impegnati: non pare che la mitezza sistematica verso i delinquenti sia un fattore di civile disciplina, come una generosa illusione lo aveva preconizzato. Non si può riferire questo fenomeno all'azione dei magistrati soltanto; prima che in loro, la tendenza è nella legislazione; e prima ancora, nella fioritura letteraria che cresce intorno alla criminalità. Ne ho detto nobile l'origine, perchè non solo è il prodotto di una reazione legittima contro la bar-

barie dei sistemi repressivi d'altri tempi, ma è l'espressione della fiducia nella educabilità di individui inferiori e nella forza d'inibizione contro il male esercitata da un ambiente di progredita civiltà. Può esservi stato errore di discernimento nel cedere troppo presto al fascino di un pensiero elevato ma prematuro; può esservi stata insufficienza di misura applicandolo con soverchia estensione a qualsiasi reato e a qualsiasi delinquente. Io sono fervidamente convinto della bontà del criterio rispetto ai delinquenti che sogliono essere denominati *primari*, pure preoccupandomi della grande difficoltà di accertamento di tale requisito, non essendo sempre (anzi non essendo spesso) veramente *prima* la colpa che giunge come prima a cognizione della giustizia. Chi ha studiato sperimentalmente la delinquenza dei giovani ha riportato sorprese ben dolorose, verificando casi non rari di perversità profondamente radicata in giovani ufficialmente rivestiti della classificazione di delinquenti primari, rivelatisi nella realtà delinquenti abituali e incorreggibili. Sono anche convinto fermamente che l'indulgenza abbia efficacia educatrice rispetto ad alcune categorie di reati; dubito che non ne abbia altrettanta, o pure non ne abbia affatto, rispetto ad altre. E fra quelle che sono oggetto del mio dubbio, pongo in prima linea, con la riserva delle ragionevoli eccezioni, la categoria dei reati di sangue, che, lievi o gravi, sono indizio ordinario di uno stato degenerativo di ferocia o di incoscienza, come cercai dimostrare innanzi. Onde arguisco che la sofferenza più sensibile cagionata

da una pena non attenuata dalla benevolenza della legge o del giudice, possa essere provvedimento meglio adatto a mettere d'accordo la difesa sociale col dettame della giustizia. Se desideriamo che sia versata minore copia di sangue per mano di delinquenti, eliminiamo ogni eccesso d'indulgenza dalla equilibrata temperanza delle punizioni; — per questo effetto, parecchie norme legislative avrebbero bisogno di essere rivedute; alcuni preconetti dovrebbero essere rettificati; la inclinazione dei giudici, magistrati o giurati, che è formata dalle leggi e dalla coscienza pubblica, dovrebbe, attraverso quelle e questa, ricevere qualche salutare modificazione. Io ho udito molte volte esprimere rammarico perchè i giurati, severissimi nel dare verdetti sui reati contro la proprietà, siano invece mitissimi in quelli sui reati contro la vita umana. E' una opinione diffusa e significativa. Ma la colpa, a mio avviso, non è dei pochi cittadini che votano un singolo verdetto; bisogna che la inviolabilità della vita dell'uomo sia profondamente sentita e fortemente voluta dalla coscienza di tutto il popolo, che la legge dell'amore imperi, con signoria inespugnabile, in tutti i cuori.

Non ho detto, nè preteso dire, fino a questo punto, alcuna cosa nuova. Quel che ho detto oggi, altri l'hanno detto prima di me e con autorità maggiore. Ma poichè a questa cattedra, nella annuale odierna ricorrenza, si appunta l'attenzione del paese, ho creduto servire la patria agitando idee sane e civili propositi di cui la diffusione stimo indispensabile, non a servizio di

questa o di quella dottrina, ma per il miglioramento della nostra vita nazionale. Se mi fosse stato dato, e se avessi preferito, esporre qualche tesi scientifica nuova, per quanto geniale, non ne sarebbe soddisfatta la mia coscienza, bramosa di vincere nella verità, non nella accademica virtuosità.

In quest'ora di universale trepidazione la fede nei destini della patria è bene sia rinfrancata da una intensa propaganda per il culto austero di quella disciplina civile che è fondamento e presidio insieme della forza, della grandezza, della sicura libertà di un popolo. Da questa Corte suprema, che ha autorità di insegnare come si intenda e si pratichi l'osservanza delle leggi, noi magistrati possiamo arrecare un potente contributo a così santa propaganda. E lo dobbiamo. Con la coscienza di tal missione altamente civile e con la ferma volontà di compierla, riprendiamo adunque l'usato lavoro. Il nostro Re, in recentissima memorabile circostanza, riconfermando la fede nella prosperità e nella grandezza della patria, dichiarava di consacrarle, come fecero i suoi Maggiori, tutti gli augusti pensieri, tutta l'opera eccelsa. Invocando questo auspicio prezioso, prego Sua Eccellenza il primo Presidente che voglia iniziare l'anno giudiziario nel nome del Re di Italia.
